

LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



NEWSLETTER

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 (CONVERSIONE DEL D.L. 30.12.2023, N. 215 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI, C.D. DECRETO MILLEPROROGHE):

- Rottamazione quater: proroga termini versamento entro il 15.03.2024 delle prime tre rate
- Proroga del ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi validamente presentate al 31.12.2022
- Proroga esenzione IVA per gli ETS al 01.01.2025
- Taglio dell'Irpef agricola
- Notifica atti di recupero in materia di aiuti di Stato e aiuti "de minimis"
- Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico: proroga al 2026
- Svolgimento da remoto di assemblee di società, associazioni e fondazioni fino al 30.04.2024



Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 è stata pubblicata la legge 23.02.2024, n. 18, in conversione del decreto legge 30.12.2023, n. 215 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (c.d. Decreto Milleproroghe).

Di seguito si illustrano le principali novità introdotte nonché un sintetico esame di alcune delle più rilevanti disposizioni di carattere tributario ivi contenute.

Rottamazione quater: proroga termini versamento entro il 15.03.2024 delle prime tre rate



Un'importante novità riguarda la riapertura dei termini per il pagamento delle rate della rottamazione quater di cui all'art. 1, co. 232, legge 30.12.2022, n. 197, misura di "pace fiscale" introdotta lo scorso anno e che permette ai contribuenti aventi debiti iscritti a ruolo relativi al periodo 2000-2022 di sanare le loro posizioni debitorie con il Fisco, senza il versamento di interessi e sanzioni.

Ebbene, il comma 1 dell'art. 3-bis della legge 23.2.2023 n. 18 differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento:

- della prima (o unica) e della seconda rata originariamente in scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 e successivamente prorogate al 18 dicembre 2023;
- della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024.

Alla data del 15 marzo 2024 si applica il termine di tolleranza di 5 giorni previsto dall'art. 1, co. 244, legge n. 197/2022, pertanto il versamento delle tre rate sarà considerato valido se effettuato entro il 20 marzo 2024.

Ad opera del comma 2 del suddetto articolo, viene estesa la proroga al 15 marzo 2024 del versamento della prima (o unica) rata scaduta il 31 gennaio 2024 (di cui all'art. 1, co. 9, secondo periodo. D.l. n. 61/2023) e della seconda in scadenza il 28 febbraio 2024 ai soggetti con la residenza, la sede legale, o la sede operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali accaduti a maggio 2023.

Proroga del ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi validamente presentate al 31.12.2022

L'art. 3, co. 12-undecies, della legge n. 18/2024 estende la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale, già disciplinato dall'art. 1 co. 174 a 178 della legge n. 197/2022 (c.d. "legge di Bilancio 2023"), che consente di sanare le violazioni dichiarative con la riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo edittale, anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Il suddetto comma 12-undecies prevede espressamente che:

- le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 174 a 178 della legge di Bilancio 2023 si applicano anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi validamente presentate per l'anno di imposta 2022;
- il versamento può essere effettuato: i) in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024; ii) in quattro rate di pari importo da versare rispettivamente entro il 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024;
- la regolarizzazione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 con la conseguente rimozione di irregolarità od omissioni;
- l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate successive alla prima non determinerà la decadenza dalla sanatoria, ma solo l'iscrizione a ruolo delle somme non versate.

La previsione normativa in questione, dunque, non consiste in una misura agevolativa di nuovo conio, ma realizza una mera estensione alle dichiarazioni regolarmente presentate per l'anno 2022 di quanto già previsto nella legge di Bilancio 2023 che prevedeva per il contribuente di correggere eventuali errori od omissioni relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta 2021 e precedenti.



Siamo in presenza, pertanto, per un verso, di una vera e propria "riapertura dei termini" per quanto riguarda la possibilità del contribuente di usufruire del ravvedimento speciale per gli anni 2021 e precedenti e, per altro verso, di un'estensione del beneficio in questione anche alle dichiarazioni validamente presentate per l'anno 2022.

Resta ferma, inoltre, la prescrizione di cui all'art. 1, co. 174, della Legge di Bilancio 2023 a mente della quale è possibile optare per il ravvedimento speciale "sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Proroga esenzione IVA

per gli ETS al 01.01.2025

Il comma 12-sexies dell'art. 3 della legge n. 18/2024 interviene sull'art. 1, co. 683, della legge n. 234 del 30.12.2021 e differisce dal 1.7.2024 al 1.1.2025 l'entrata in vigore delle disposizioni previste per gli enti del terzo settore (ETS) di cui all'art. 5, c. 15-quater, D.L. 21.10.2021, n. 146 che è intervenuto sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa o considerate - in ogni caso - aventi natura commerciale una serie di operazioni ad oggi classificate tra quelle escluse dall'applicazione dell'IVA sulla base dell'art. 4 c. da 4 a 8 del d.P.R. n. 633/1972, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA.

Viene stabilito, dunque, il passaggio dal regime di esclusione IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti e questo comporterà necessariamente l'obbligo di apertura della partita iva per gli ETS.

Si ricorda che le nuove disposizioni IVA previste per il terzo settore erano già state oggetto di precedenti proroghe: i) la prima ad opera dell'art. 1, co. 683 della Legge di Bilancio 2022 che aveva previsto lo slittamento dell'entrata in vigore delle norme al 1° gennaio 2024; ii) la seconda ad opera dell'art. 4, co. 2-bis, d.l. 10 maggio 2023, n. 51 che ha prorogato l'entrata in vigore al 1° luglio 2024; infine, si annovera la più recente proroga disposta dal comma 12-sexies dell'art. 3 della l. n. 18 del 23 febbraio 2024 che prevede, come si accennava, l'entrata in vigore della normativa di cui al d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025.



Taglio dell'Irpef agricola

Viene prorogata anche per gli anni 2024 e 2025 l'esenzione Irpef destinata al comparto agricolo ad opera dell'art. 13, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies della legge n. 18/2024 che interviene sull'art. 1, co. 44, della legge 11.12.2016 n. 232.

In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- per lo 0% fino ad euro 10.000,00;
- al 50% oltre euro 10.000,00 e fino ad euro 15.000,00;
- al 100% oltre euro 15.000,00.

Restano tuttavia escluse dall'ambito di applicazione della misura agevolativa le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, co. 1093 Legge n. 296/2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32, TUIR.



Notifica atti di recupero

in materia di aiuti di Stato e aiuti "de minimis"

Il comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 18/2024, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, co. 3, dello Statuto dei diritti del Contribuente, dispone la proroga di un anno per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti "de minimis" (di cui all'art. 1, commi 421, 422 e 423 della legge 30.12.2004 n. 311 e di cui all'art. 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della legge 30.12.2021, n. 234) in scadenza al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2024.




La proroga è prevista in tema di aiuti automatici (ovvero aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione) e semiautomatici (ovvero aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ma che non ne determinano l'ammontare, in quanto la loro quantificazione è possibile solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente), per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei registri appositamente istituiti (il Registro nazionale aiuti - RNA, il Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN e il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura - SIPA).

Agevolazioni fiscali

per interventi di risparmio energetico: proroga al 2026

Il comma 12-ter dell'art. 3 della legge n. 18 del 23.2.2024 interviene sull'art. 7 del d.l. 30.3.2023 n. 34, che consente di cumulare, nei limiti del 100% dell'ammontare della spesa ammissibile, le agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (previste dall'art. 16-bis, TUIR, dall'art. 1, c. da 344 a 347, legge n. 296/2006 e dall'art. 14, D.L. n. 63/2023), con i contributi, istituiti dal 31 marzo 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2023), erogati da Regioni e province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta.



Per effetto della modifica, la possibilità di cumulo, finora limitata agli anni 2023 e 2024, è estesa ai contributi che verranno erogati negli anni 2025 e 2026.

Svolgimento da remoto di assemblee di società, associazioni e fondazioni fino al 30.04.2024

L'art. 3, comma 12-duodecies, della legge n. 18/2024, disponendo testualmente che "il termine di cui all'art. 106, co 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee società ed enti, è differito al 30 aprile 2024" estende anche alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024 l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle società, nonché delle associazioni e delle fondazioni facendo "rivivere" quanto disposto già dall'art. 106 del d.l. n. 108/2020 che in periodo Covid-19 disciplinò lo svolgimento emergenziale delle assemblee delle società e degli enti prevedendo che "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19".



In realtà la suddetta previsione è destinata a perdere di efficacia nel breve termine poiché il 27 febbraio 2024, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali (c.d. "d.d.l. capitali") che entrerà in vigore trascorso il periodo di vacatio legis decorrente dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ebbene, tra le principali novità del d.d.l. capitali, si annovera la resurrezione dell'art. 106 citato fino al 31 dicembre 2024.

In sostanza, la norma inserita in sede di conversione del Decreto Milleproroghe è destinata a rimanere in vigore solo per i pochi giorni che occorreranno per pubblicare il d.d.l. capitali nella Gazzetta Ufficiale.

Ad ogni modo, per effetto della conversione in legge del decreto Milleproroghe da subito e del d.d.l. capitali successivamente, torna ad essere vigente la norma di cui al predetto art. 106, il quale, in sintesi:

1. nelle società quotate, obbligo di partecipazione conferendo un'apposita delega al cosiddetto «rappresentante designato»;
2. l'obbligo di intervenire in assemblea solamente mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici;
3. nelle società diverse da quelle quotate e negli enti non societari, le assemblee possano essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non prevedesse tale modalità.

RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da "Il Sole 24 Ore", "Toplegal Awards", "Le Fonti Awards" e "Legalcommunity Italian Awards".



CONTATTI

ROMA



+39 06 3218140



www.studiolacommara.it



Viale Bruno Buozzi, 64 - 00197



segreteria@studiolacommara.it

MILANO



+39 02 76013359



in partnership con: www.pglegal.it



Via Sant'Andrea, 3 - 20121

NAPOLI



+39 081 18584553



in partnership con: www.fpcorporatefinance.eu



Via G. Melisurgo, 15 - 80133

DUBAI



in partnership con: www.v7group.com



API Trio Office Tower - Office 3001

